

**CHIARIMENTI IN TEMA DI VERIFICHE DEI PROGETTI DI INFRASTRUTTURE
EFFETTUATE AI SENSI DEL CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI**

Milano, 20 gennaio 2009

Con riferimento a richieste di chiarimenti provenienti dal mercato (richieste di certificazione aventi come oggetto "Verifiche sulla progettazione delle opere ai fini della validazione") si segnala quanto segue:

1. Verifiche dei progetti di infrastrutture effettuate ai sensi del Codice dei contratti pubblici
D.Lgs. 163/2006 Allegato XXI Art. 29 (Verifica attraverso strutture tecniche esterne all'amministrazione)

1.1 Verifiche di progetti di lavori di importo superiore a 20 milioni di euro

"L'attività di verifica deve essere affidata (appalto del servizio) ad organismi di controllo, accreditati ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17020 da enti di partecipanti all'European Cooperation for Accreditation (EA), come organismi di ispezione di Tipo A".

1.2 Verifiche di progetti di lavori di importo inferiore a 20 milioni di euro

"Le verifiche devono essere affidate ai seguenti soggetti:

- Ai soggetti di cui al punto 1.1;*
- Ai soggetti di cui all'articolo 90, comma 1, lettere d), e), f), g), h), del codice che devono disporre di un sistema interno di controllo qualità, dimostrato attraverso il possesso della certificazione di conformità alla norma UNI EN ISO 9001, rilasciata da organismi di certificazione accreditati da enti partecipanti ad EA; tale certificazione dovrà essere emessa in conformità ad apposite linee guida (Regolamento Tecnico Sincert RT-21 rev. 00¹) predisposte dagli enti di accreditamento riconosciuti a livello europeo in termini tali da garantire l'assoluta separazione sul piano tecnico procedurale tra le attività ispettive ed altre attività con queste potenzialmente conflittuali. Tali soggetti dovranno aver costituito al proprio interno una struttura autonoma dedicata all'attività di verifica dei progetti e in cui sia accertata mediante la certificazione di procedure che ne garantiscano indipendenza ed imparzialità; i predetti soggetti dovranno altresì dimostrare, in relazione alla progettazione del singolo intervento da verificare, di non essere nelle situazioni di incompatibilità di cui al comma 5 dell'articolo 31 e di non avere in corso e di non avere avuto negli ultimi tre anni rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica. I soggetti devono altresì impegnarsi per iscritto al momento dell'affidamento dell'incarico, a non intrattenere rapporti di natura professionale e commerciale con i soggetti coinvolti nella progettazione oggetto della verifica per i due anni successivi decorrenti dalla conclusione dell'incarico".*

¹ Disponibile sul sito www.sincert.it alla sezione Regolamenti Tecnici.